



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/05/2007

=====

ADDI' 29/05/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COMPOSTA:

MARAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
PONFILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELO	Mario	"
ASTORRE	Ugo	Assessore	NERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaello	"
CIANI	Ennio	"	RODANO	Giulia	"
CONTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI STEFANO	Marco	"	ZARATTI	Fliberto	"
FICHERA	Daniela	"			

ASSISTENTE SEGRETERIO: Domenico Antonio GUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSISTI: POMPILI CIANI - DE ANGELIS MICHELANGELO - RANUCCI -  
VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 370

Oggetto:

Ratifica contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e il direttore generale dell'Azienda USL Latina. Integrazione della D.C.R.L. n. 685/05.



370 29 MAG. 2007

lu

OGGETTO: ratifica contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e il direttore generale dell' Azienda USL Latina. Integrazione della D.G.R.L. n. 685/05.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;



VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, con la quale è stato approvato il "Nuovo Statuto della Regione Lazio" ed, in particolare, l'art. 55;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale", nonché successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

VISTO, in particolare, l'art. 3 bis, comma 8, del succitato decreto legislativo 502/92, ove è previsto che il rapporto di lavoro del direttore generale delle aziende sanitarie ed ospedaliere è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, e fatta salva comunque l'applicazione dei principi contenuti all'art. 55, comma 4, del nuovo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, recante "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";

VISTO il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, e successive modificazioni concernente il "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n.685 del 26 luglio 2005, è stato approvato lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;

PRESO ATTO che con le sotto indicate deliberazioni sono stati disciplinati alcuni specifici aspetti relativi al rapporto di prestazione d'opera professionale dei direttori generali delle aziende sanitarie ed in particolare:

- la D.G.R. 23 novembre 2001 n. 1757 "D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 – aggiornamento del trattamento economico annuo dei direttori generali delle Aziende UU.SS.LL., delle Aziende ospedaliere e degli enti sanitari regionali" così come

370 29 MAG. 2007 *ll*

integrata dalla D.G.R. n.188 del 19/3/05 concernente il trattamento economico del direttore generale dell'Azienda USL Rieti;

- la D.G.R. n. 340 del 18 marzo 2005 concernente "Corsi di formazione manageriale ai sensi del D.P.C.M. 19/07/95, n. 502, così come modificato dal successivo D.P.C.M. 31/05/01, n. 319. Integrazione del trattamento economico del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende sanitarie";
- la D.G.R. n. 275 del 4 marzo 2005 concernente "Attuazione dell'art. 52, comma 4, lettera d), della legge 289/2002" con cui è stato disposto che è risolto *ope legis* il contratto del direttore generale al quale sia stato comunicato l'esito negativo della verifica sul raggiungimento degli obiettivi economici, assegnato in sede di concordamento dei budget annuali effettuata dalla competente Direzione Regionale S.S.R. e approvata dalla Giunta regionale, con la previsione che la risoluzione automatica del contratto avviene a far data dalla ricezione dell'esito negativo della verifica;
- la D.G.R. n. 849 del 3 settembre 2004 con la quale è stato definito il trattamento economico del Direttore Generale dell'Azienda Regionale per l'Emergenza sanitaria ARES 118;


CONSIDERATO che con D.P.R.L. n. T0370 del 25 maggio 2007 è stata nominata direttore generale dell'Azienda USL Latina la dr.ssa Ilde Coiro;

PRESO ATTO che nel su citato decreto è previsto che lo specifico contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato per l'incarico di direttore generale avrà durata triennale, fatti salvi gli eventuali effetti giuridici derivanti dal contenzioso in atto sulle nomine dei direttori generali, in conformità allo schema tipo approvato con deliberazione n. 685 del 26 luglio 2005;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 57335 del 24/5/07 indirizzata all'Ufficiale Rogante della Regione Lazio l'Assessore alla Sanità ha ritenuto necessario che nello stipulando contratto all'art. 6 sia inserita una ulteriore fattispecie risolutiva collegata all'esito del su citato contenzioso del seguente tenore: "In caso di sentenza del giudice che disponga la reintegrazioni nelle funzioni di direttore generale dell'Azienda sanitaria del precedente direttore generale, al quale è stata applicata la norma sullo "spoil system" contenuta all'art. 55 del Nuovo Statuto Regionale, il presente contratto si intende risolto senza che nulla sia dovuto a titolo di indennità di recesso.";

PRESO ATTO dell'avvenuta sottoscrizione tra il Presidente della Regione e la dr.ssa Ilde Coiro del contratto di prestazione d'opera intellettuale relativo all'incarico di direttore generale dell'Azienda USL Latina avvenuta in data 28/5/07, contratto stipulato in conformità allo schema tipo approvato con deliberazione n. 685 del 26 luglio 2005 con l'aggiunta all'art. 6 della su citata clausola di risoluzione contrattuale;

RITENUTO quindi necessario ratificare il sopra citato contratto relativo all'incarico di direttore generale dell'Azienda USL di Latina nonché stabilire di integrare la deliberazione della Giunta regionale n.685 del 26 luglio 2005, con la quale è stato approvato lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, prevedendo l'inserimento all'art. 6 dello schema contrattuale di una clausola di risoluzione, clausola che verrà applicata nelle ipotesi in cui sussista una analoga fattispecie di contenzioso giudiziario che possa determinare una scadenza anticipata del rapporto contrattuale rispetto alla naturale scadenza;



DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che integralmente si richiamano:

- di ratificare il contratto sottoscritto in data 28/5/07 tra il Presidente della Regione e la dr.ssa Ilde Coiro relativo all'incarico di direttore generale dell'Azienda USL Latina;
- di integrare la deliberazione della Giunta regionale n.685 del 26 luglio 2005, con la quale è stato approvato lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, prevedendo l'inserimento all'art. 6 dello schema di contratto della seguente clausola di risoluzione: " In caso di sentenza del giudice che disponga la reintegrazioni nelle funzioni di direttore generale dell'Azienda sanitaria del precedente direttore generale il presente contratto si intende risolto senza che nulla sia dovuto a titolo di indennità di recesso."

La presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

25 GIU. 2007

